

Prot.:35301 Torino, 13/07/2022

#### IL DIRETTORE

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;



VISTO l'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2018;

RILEVATO che la succitata Legge europea n. 37/2019, all'art. 4, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

VISTO il decreto 12 febbraio 2021, n. 51, Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**CONSIDERATO** che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare entro il 31/03/2022 lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri summenzionati;

**CONSIDERATO** che nel II semestre dell'anno 2022 sono pervenute 21 proposte relative alle istituzioni di nuove rivendite ordinarie, di cui 15 sono state archiviate in quanto carenti dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari richiamate in premessa, ovvero in assenza dell'interesse pubblico connesso al soddisfacimento di effettive esigenze di servizio;

**TENUTO CONTO** che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano, da pubblicare entro il 30 aprile 2022 in apposita sezione del sito istituzionale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

**VISTO** lo schema di piano formulato con provvedimento n. 13216 del 29/03/2022 pubblicato il 29/03/2022 sul sito istituzionale dell'Agenzia, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

**PROVVEDUTO**, ex art. 3, comma 6, del succitato D.M. n. 38 del 21/02/2013, a comunicare l'avvio del procedimento di istituzione della nuova rivendita ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

**PREMESSO** che, decorsi i termini previsti dall'art. 3, commi 5 e 6, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta deve approvare



definitivamente il piano semestrale per l'istituzione delle nuove rivendite nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

**CONSIDERATO** che non sono pervenute osservazioni da parte dell'Assotabaccai;

**PRESO ATTO** che la Federazione Italiana Tabaccai esprime nelle memorie di intervento, assunte a prot. n. 16158 e prot. 16160 del 15/04/2022, sostanziale condivisione in merito all'istituzione di rivendita ordinaria per le seguenti zone inserite nello schema di piano prot. n. 13216 del 29/03/202:

- BRONDELLO (CN): tutti i locali commerciali idonei ubicati nel Comune di Brondello;
- ROBASSOMERO (TO): tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via Lanzo n. 54, 56, 58 e
  90;

**PRESO ATTO**, altresì, che la Federazione Italiana Tabaccai con la nota succitata assunta al prot. n. 16160 del 15/04/2022, manifesta anche il proprio dissenso all'istituzione di rivendite ordinarie, non ritenendo opportuno procedere in tal senso, per le seguenti zone di gara, inserite nel medesimo schema di piano prot. n. 13216 del 29/03/2022:

- Comune di Settimo Torinese (TO): "Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via Torino dal numero civico 5 al numero civico 13 e relative lettere aggiunte (lato dispari) e dal numero civico 12 al numero civico 16 e relative lettere aggiunte (lato pari)"
- Comune di Torino (TO): "Tutti i locali commerciali idonei in Via Lancia ai numeri civici 119 lettere b/c/d, 121 e relative lettere aggiunte e 123 e relative lettere aggiunte, con esclusione dei locali commerciali ai numeri civici 119 e 119/a"
- Comune di Torino (TO): "Tutti i locali commerciali idonei in via Cimarosa al numero civico 67 e relative lettere aggiunte (lato dispari) e ai numeri civici 64/a e 66/a (lato pari) e in via Cruto ai numeri civici 13 e relative lettere aggiunte, con esclusione del numero civico 13/b.
- Comune di Torino (TO): "Tutti i locali idonei in via Carrera ai numeri civici 149/a, 149/b e 143/c".

Nella specie si rappresenta quanto segue:

SETTIMO TORINESE (TO): Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via Torino dal numero civico 5 al numero civico 13 e relative lettere aggiunte (lato dispari) e dal numero civico 12 al numero civico 16 e relative lettere aggiunte (lato pari)".



La Federazione Italiana Tabaccai, rappresenta che in Settimo Torinese risultano attive 23 rivendite ordinarie che soddisfano pienamente l'esigenza di servizio di vendita di generi di monopolio nella zona.

In particolare la Federazione sostiene che la zona di gara sia già sufficientemente servita dalle rivendite n. 6, 8 e 30 di Settimo Torinese (TO), poste nel raggio di pochi metri rispetto ai locali compresi nella zona di gara.

Sostiene, infine, che negli ultimi anni la zona non è stata interessata dalla costruzioni di nuovi sviluppi abitativi.

Con memoria assunta al prot. n. 25140 del del 26/05/2022 e prot. n. 26115 del 31/05/2022, i titolari delle rivendite ordinarie n. 3 e n. 6 di Settimo Torinese hanno espresso il loro parere contrario all'istituzione di una nuova rivendita ordinaria in quanto non giustificata da aumenti demografici, che causerebbe una riduzione della redditività delle rivendite ubicate nell'area adiacente alla proposta zona di gara, già penalizzata dalla pandemia e dalle conseguenze della guerra.

Al riguardo, si rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurato sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013 (come modificato dall'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del D. Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011) e considerata la situazione abitativa e commerciale del comune di Settimo Torinese, che conta, in base all'indice ISTAT a gennaio 2022, n. 45.942 abitanti con la presenza sul territorio di 26 rivendite attive (22 ordinarie e 4 speciali), si è riscontrato che il rapporto popolazione e rivendite non è stato ancora raggiunto (abit.45.942 :1500 = 30 riv.), in applicazione dell'art.4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (Criteri di rilascio delle concessioni relative alla rivendite tabacchi – Caso EU – Pilot 8002/15/GROW), con cui sono state apportate modifiche all'art. 24, comma 42 del decreto – legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, il rispetto dei seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a metri 200;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima".

Inoltre le tre rivendite più vicine, la n. 6 in Via Torino n. 33, la n. 8 in Via Consolata n. 5/a e la n. 2 in Corso Italia n. 34, risultano poste a una distanza superiore alla minima prevista per l'istituzione di una rivendita nel Comune di Settimo Torinese che deve essere pari o superiore a 250 metri, e quindi verrebbero rispettati i parametri di distanza di cui all'art. 2 del D.M. 38/2013, da rileggersi alla luce delle modifiche portate all'art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011, dall'art. 4 della legge europea n. 37/2019.

Peraltro, differentemente da quanto rappresentato nelle succitate memorie di intervento, nell'area oggetto della zona di gara proposta denominata ex-Paramatti, e precisamente in



Piazza Campidoglio, è stato costruito un nuovo complesso edilizio residenziale, con numerosi locali commerciali, spazi destinati ad uso ufficio e la nuova biblioteca civica di Settimo Torinese che hanno determinato un aumento demografico nella zona nonché un ulteriore richiamo di avventori.

L'Ufficio, per quanto sopra, rileva che il dissenso espresso dalla FIT e le doglianze espresse dai titolari delle rivendite n. 3 e n. 6 siano prive di fondamento in quanto la zona di gara per la nuova istituzione è stata individuata a seguito di accurata istruttoria, nonché sopralluogo, nel corso del quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti connessi al riscontro dell'effettiva esigenza di servizio, nonché la presenza di un numero rilevante di esercizi commerciali per delimitare la zona di gara.

#### COMUNE DI TORINO (TO): "TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI IN VIA LANCIA AI NUMERI CIVICI 119 LETTERE B/C/D, 121 E RELATIVE LETTERE AGGIUNTE E 123 E RELATIVE LETTERE AGGIUNTE, CON ESCLUSIONE DEI LOCALI COMMERCIALI AI NUMERI CIVICI 119 E 119/A"

La Federazione Italiana Tabaccai, esprimendo il proprio dissenso, rileva che le rivendite attive nella zona la n. 462, la n. 510 e la n. 376 in Torino, collocate nelle immediate adiacenze rispetto ai locali compresi nella zona di gara proposta, soddisfano pienamente l'esigenza di servizio di vendita di generi di monopolio in quest'area.

Sostiene inoltre che trattasi di una zona prettamente residenziale, priva di nuovi sviluppi abitativi e commerciali, che non è caratterizzata di un flusso di clientela significativo.

Osserva altresì, che, indubbiamente le congeneri succitate subirebbero un sicuro danno derivante dall'inevitabile sviamento della clientela.

Preso atto, inoltre, che, nei termini di cui all'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013, sono pervenute le osservazioni da parte dei titolari delle rivendite n. 462, n. 510 e 376 di Torino (TO), con le quali manifestano il loro dissenso all'istituzione di una rivendita ordinaria, lamentando che l'istituzione della nuova privativa si ripercuoterebbe negativamente sul volume d'affari della loro attività, considerato tra l'altro che la distanza dalle loro sedi è poco superiore a quella prescritta dalla normativa vigente, e che la i locali proposti sono ubicati di fronte alla scuola media statale "Palazzeschi" in una zona dove non vi sono nuovi insediamenti urbani e pertanto senza un incremento della popolazione residente e dove risulta carente il transito degli avventori ai locali commerciali ivi esistenti.

Al riguardo, si rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurato sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013, come modificato dall'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del D. Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, e considerata la situazione abitativa e commerciale del comune di Torino, che conta, in base all'indice ISTAT a gennaio 2022, n. 848.885 abitanti



con la presenza sul territorio di 504 rivendite, si è riscontrato che il rapporto popolazione e rivendite non è stato raggiunto (abit. 848.885 :1500 = riv. 565), in applicazione dell'art.4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (Criteri di rilascio delle concessioni relative alla rivendite tabacchi – Caso EU – Pilot 8002/15/GROW), con cui sono state apportate modifiche all'art. 24, comma 42 del decreto – legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a metri 200:
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima".

Accertato, dall'esito del sopralluogo effettuato dall'Ufficio, che le distanze dai locali rientranti nella zona di gara proposta alle tre rivendite più vicine, la n. 462 in Via Monginevro n. 195, la n. 376 in Via Vincenzo Lancia n. 89/c e la n. 510 in Via Monginevro n. 156/b sono rispettivamente pari a metri 263, 335 e 420 e che pertanto, il parametro della distanza minima di metri 200, prevista ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 38/2013, per l'istituzione di una rivendita nei comuni come quello di Torino, con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti, è rispettato.

Peraltro, nel corso del sopralluogo effettuato è stato riscontrato che trattasi di una zona a carattere prevalentemente residenziale, con numerosi edifici a più piani, e con diversi locali già utilizzati per varie attività commerciali e di servizi, appare, pertanto, notevole la popolazione ivi residente nonché il richiamo di potenziali avventori.

Tra l'altro, è stata rilevata la presenza di ben 9 locali commerciali idonei ad ospitare una nuova privativa.

L'Ufficio, per quanto sopra, rileva che il dissenso espresso dalla FIT e le doglianze espresse dai titolari delle rivendite 462, n. 510 e 376 siano prive di fondamento in quanto la zona di gara per la nuova istituzione è stata individuata a seguito di accurata istruttoria, nonché sopralluogo, nel corso del quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti connessi al riscontro dell'effettiva esigenza di servizio, nonché la presenza di un numero rilevante di esercizi commerciali per delimitare la zona di gara.

COMUNE DI TORINO (TO): "TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI IN VIA CIMAROSA AL NUMERO CIVICO 67 E RELATIVE LETTERE AGGIUNTE (LATO DISPARI) E AI NUMERI CIVICI 64/A E 66/A (LATO PARI) E IN VIA CRUTO AI NUMERI CIVICI 13 E RELATIVE LETTERE AGGIUNTE, CON ECLUSIONE DEL NUMERO CIVICO 13/B.



La Federazione Italiana Tabaccai, esprime il proprio dissenso osservando che la zona di gara proposta risulta già adeguatamente servita dalla rete di vendita esistente e in particolare dalle rivendite n. 374, 393 e 128 in Torino.

Tra l'altro, dal sopralluogo effettuato dalla stessa Federazione è emerso che la rivendita più vicina, la n. 128 in Torino Piazza Respighi n. 10, risulta essere ubicati a metri 195 dal primo locale utile compreso nella zona di gara e pertanto a distanza inferiore alla minima di 200 metri, prevista dall'articolo n. 2 del D.M. n. 38/2013.

Inoltre la Federazione Italiana Tabaccai rappresenta che la zona non è caratterizzata da nuovi sviluppi abitativi o commerciali che abbiano modificato l'assetto urbanistico preesistente tali da rendere necessaria l'implementazione della rete di vendita, non giustificata nemmeno dalla rivendita n. 222 di Torino in Via Cruto n. 13, esistente nella zona individuata, soppressa nel 2018 e non riassegnata con gara pubblica.

Al riguardo, si rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurato sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013, come modificato dall'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del D. Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, e considerata la situazione abitativa e commerciale del comune di Torino, che conta, in base all'indice ISTAT a gennaio 2022, n. 848.885 abitanti con la presenza sul territorio di 504 rivendite, si è riscontrato che il rapporto popolazione e rivendite non è stato raggiunto (abit. 848.885 :1500 = riv. 565), in applicazione dell'art.4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (Criteri di rilascio delle concessioni relative alla rivendite tabacchi – Caso EU – Pilot 8002/15/GROW), con cui sono state apportate modifiche all'art. 24, comma 42 del decreto – legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a metri 200;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima".

Accertato, dall'esito del sopralluogo effettuato dall'Ufficio, che le distanze dai locali rientranti nella zona di gara proposta alle tre rivendite più vicine, la n. 128 in Piazza Respighi n. 10, la n. 374 in Via Ghedini n. 15/bis e la n. 393 in Via Paisiello n. 24 sono rispettivamente pari a metri 206, 373 e 512 e che pertanto, il parametro della distanza minima di metri 200, prevista ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 38/2013, per l'istituzione di una rivendita nei comuni come quello di Torino, con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti, è rispettato.

Tra l'altro l'area oggetto della zona di gara proposta è caratterizzata da un'elevata densità abitativa, come peraltro confermata dalla domanda di generi di monopolio risultante dall'aggio della rivendita più vicina, la n. 128 in Piazza Respighi n. 10.



Inoltre, la rete di vendita di generi di monopolio comprendeva anche la rivendita n. 222 in Via Cruto n. 13, revocata e poi soppressa a seguito di irregolarità di gestione e non per rinuncia o per assenza di una reale esigenza di servizio.

L'Ufficio, per quanto sopra, rileva che il dissenso espresso dalla FIT sia privo di fondamento in quanto la zona di gara per la nuova istituzione è stata individuata a seguito di accurata istruttoria, nonché sopralluogo, nel corso del quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti connessi al riscontro dell'effettiva esigenza di servizio, nonché la presenza di un numero rilevante di esercizi commerciali per delimitare la zona di gara.

## COMUNE DI TORINO (TO): "TUTTI I LOCALI IDONEI IN VIA CARRERA AI NUMERI CIVICI 149/A, 149/B E 143/C.

La Federazione Italiana Tabaccai, esprime il proprio dissenso osservando che la zona di gara individuata risulta servita dalle rivendite n. 289, 410 e 517 in Torino.

Tra l'altro, la Federazione asserisce che la rivendita n. 289 in via Pietro Cossa n. 58/e è posta a distanza esigua rispetto ai locali commerciali compresi nella zona di gara proposta.

Inoltre, dal sopralluogo effettuato dalla Federazione, è emerso che nella zona oggetto della gara proposta non sono presenti nuovi sviluppi abitativi o commerciali che potrebbero giustificare un ampliamento della rete di vendita di generi di monopolio, trattandosi di una zona residenziale non contraddistinta da un'alta densità demografica.

Al riguardo, si rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurato sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013, come modificato dall'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del D. Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, e considerata la situazione abitativa e commerciale del comune di Torino, che conta, in base all'indice ISTAT a gennaio 2022, n. 848.885 abitanti con la presenza sul territorio di 504 rivendite, si è riscontrato che il rapporto popolazione e rivendite non è stato raggiunto (abit. 848.885 :1500 = riv. 565), in applicazione dell'art.4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (Criteri di rilascio delle concessioni relative alla rivendite tabacchi – Caso EU – Pilot 8002/15/GROW), con cui sono state apportate modifiche all'art. 24, comma 42 del decreto – legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a metri 200;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima".

Accertato, dall'esito del sopralluogo effettuato dall'Ufficio, che le distanze dai locali rientranti nella zona di gara proposta alle tre rivendite più vicine, la 289 in Via Pietro Cossa n. 58/e, la n. 143 in Via Pietro Cossa n. 13/a e la n. 410 in Via Asinari di Bernezzo n. 103 sono rispettivamente pari a metri 320, 638 e 678 e che pertanto, il parametro della distanza minima di



metri 200, prevista ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 38/2013, per l'istituzione di una rivendita nei comuni come quello di Torino, con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti, è rispettato.

Tra l'altro Via Carrera che collega corso Montegrappa a via Franzoj, attraversando via Pietro Cossa e corso Telesio, appare notevolmente trafficata dai veicoli provenienti da corso Marche e dal limitrofo comune di Collegno.

L'Ufficio, per quanto sopra, rileva che il dissenso espresso dalla FIT sia privo di fondamento in quanto la zona di gara per la nuova istituzione è stata individuata a seguito di accurata istruttoria, nonché sopralluogo, nel corso del quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti connessi al riscontro dell'effettiva esigenza di servizio.

**ACCERTATO**, pertanto, dall'esito delle istruttorie espletate che le proposte di istituzione delle rivendite ordinarie, prese in considerazione per la formulazione del presente schema di piano, fanno riferimento a zone ove sussistono reali esigenze di servizio che, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamate, giustificano l'assegnazione di una nuova rivendita ordinaria per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

RITENUTO che dalle suddette osservazioni non sono emersi elementi tali da far mutare le determinazioni già assunte dallo scrivente nella formulazione del piano in quanto, oltre a sussistere tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, sono state riscontrate esigenze di servizio per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

#### APPROVA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, come da elenco allegato alla presente determinazione.

IL DIRIGENTE AD INTERIM Dott. Fabio PACELLA

f.to PACELLA Fabio Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993



### SCHEMA DI PIANO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2022 (D.M. 38/13, ART. 3, COMMA 6)

COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA	Tipo di gara
Brondello	CN	Tutti i locali commerciali idonei ubicati nel Comune di Brondello.	CONCORSO
Robassomero	ТО	Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via Lanzo n. 54, 56, 58 e 90.	CONCORSO
Settimo Torinese	ТО	Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via Torino dal numero civico 5 al numero civico 13 e relative lettere aggiunte (lato dispari) e dal numero civico 12 al numero civico 16 e relative lettere aggiunte (lato pari).	ASTA
Torino	ТО	Tutti i locali commerciali idonei in Via Lancia ai numeri civici 119 lettere b/c/d, 121 e relative lettere aggiunte e 123 e relative lettere aggiunte, con esclusione dei locali commerciali ai numeri civici 119 e 119/a.	ASTA
Torino	ТО	Tutti i locali commerciali idonei in Via Cimarosa al numero civico 67 e relative lettere aggiunte (lato dispari) e ai numeri civici 64/a e 66/a (lato pari) e in via Cruto ai numeri civici 13 e relative lettere aggiunte, con esclusione del numero civico 13/b.	ASTA



COMUNE	Provincia	ZONA DI GARA	Tipo di gara
Torino	ТО	Tutti i locali idonei posti in Via Carrera ai numeri civici 149/a, 149/b e 143/c.	ASTA